

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 733 DEL 19/04/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITÀ PADOVA PER
ATTIVITÀ DI CONSULENZA SANITARIA IN DERMATOLOGIA. ANNO 2024.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 745/24

Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Maria Oliviera Cordiano.

Il Dirigente dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione n. 966 del 09/06/2023 questa Azienda ha avviato un rapporto di collaborazione, per il periodo dal 01/06/2023 al 31/12/2023, con l'Azienda Ospedale – Università Padova, istituendo una convenzione per attività di consulenza sanitaria in Dermatologia, svolta presso l'Ospedale di Bassano del Grappa con la cadenza di un accesso mensile della durata di n. 4 ore eventualmente prolungabili, preventivamente concordato con il Direttore dell'UOC Dermatologia dell'Azienda Ospedale – Università Padova;
- con nota prot. n. 105681 del 15/12/2023, questa Azienda ha inviato all'Azienda Ospedale – Università Padova una richiesta di disponibilità al rinnovo e alla stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera a) del CCNL dell'Area Sanità 19.12.2019, ora art. 91 comma 2, lettera a) del CCNL dell'Area Sanità firmato in data 23 gennaio 2024. Tale richiesta includeva il rinnovo della convenzione per consulenze sanitarie in Dermatologia per l'anno 2024 e specificava lo svolgimento dell'attività in parola con una cadenza presunta di n. 1 accesso mensile della durata massima di n. 8 ore;
- con nota prot. n. 9143 del 06/02/2024, l'Azienda Ospedale – Università Padova ha comunicato che, con suo atto deliberativo n. 104 del 24/01/2024, al fine di non incorrere nell'interruzione di pubblico servizio, ha autorizzato la prosecuzione delle collaborazioni per attività di consulenza scadute il 31/12/2023, comprese le consulenze sanitarie nella disciplina di Dermatologia;
- il Direttore Sanitario ha attestato il fabbisogno, per l'anno 2024, di convenzioni passive in varie branche, tra cui la Dermatologia, in quanto specialità con carenza di risorse mediche in Azienda, stimando per la stessa un importo pari a € 11.536,05;
- con nota prot. n. 33327 del 08/04/2024 è stato trasmesso all'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto il fabbisogno di convenzioni passive in varie branche di cui al punto precedente.

Considerato che:

- l'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, con nota prot. n. 32921 del 22/01/2024, recepita al protocollo aziendale con il n. 5868 del 22/01/2024, ha trasmesso copia della Deliberazione regionale n. 22 del 16/01/2024 ad oggetto *“Disposizioni per l'anno 2024 in materia di personale del SSR e di specialistica ambulatoriale interna. Articolo 29 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30. D.G.R. /CR n.127 del 27/11/2023”*. La lettera S) dell'allegato A alla DGR summenzionata ha fatto venir meno l'autorizzazione preventiva dell'Area Sanità e Sociale alla stipula delle convenzioni di consulenza di cui alla normativa sopra citata tra le Aziende ULSS della Regione Veneto;
- con Deliberazione regionale n. 106 del 12/02/2024, ad oggetto *“Interventi organizzativi per far fronte alla carenza di personale sanitario al fine di garantire il servizio pubblico. Definizione, per le Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, della misura massima delle tariffe orarie di riferimento degli incarichi di lavoro autonomo.”*, la Regione ha richiamato, al punto 2), la disciplina delle Convenzioni ex art. 91 del CCNL della dirigenza dell'Area Sanità del 23/01/2024, precisando che, soltanto per casi eccezionali correlati alla garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e, comunque per limitati periodi di tempo, le consulenze possono essere attivate per sopperire a carenze di organico dell'Azienda.

Verificata, con email agli atti, l'indisponibilità di utilizzare graduatorie di concorso pubblico per consentire l'effettuazione delle attività oggetto della richiesta di consulenza.

Preso atto che con mail del 27/03/2024, l'Azienda Ospedale – Università Padova ha comunicato la proposta di accordo per prestazioni di Dermatologia, specificando lo svolgimento dell'attività di consulenza con una cadenza presunta di n. 1 accesso mensile della durata massima di n. 8 ore, per il

periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024.

Rilevato che la convenzione è compatibile con i fini istituzionali dell'Azienda ULSS e in linea con le vigenti norme della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- approvare per l'anno 2024 la convenzione con l'Azienda Ospedale – Università Padova per attività di consulenza in Dermatologia, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- prevedere un importo complessivo presunto per il periodo indicato di € 9.613,38, verificata l'assenza di accessi eseguiti nei mesi di gennaio e febbraio e considerati gli accessi previsti da marzo a dicembre, per un importo mensile presunto di € 961,34.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2024 la convenzione con l'Azienda Ospedale – Università Padova per attività di consulenza in Dermatologia, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la spesa complessiva prevista, per il periodo sopra indicato, ammonta presuntivamente ad € 9.613,38, e trova riferimento nel conto BA1360R00, "Consulenze sanitarie e socio sanitarie – ASP della Regione", programma di spesa 130 del BEP 2024;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

**ACCORDO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA
IN MATERIA DI DERMATOLOGIA**

TRA

AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA' PADOVA, Via Giustiniani n. 1 –
35128 Padova, Codice fiscale e Partita IVA 00349040287, legalmente
rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore Dott. Giuseppe Dal
Ben

E

AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA, Via dei Lotti n. 40 – 36061
Bassano del Grappa (Vi), Codice fiscale e Partita IVA 00913430245,
legalmente rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore Dott.
Carlo Bramezza

PREMESSO

- che l'art. 5 del D.M. 31.07.1997 riserva ai dirigenti medici a rapporto esclusivo l'attività di consulenza resa per conto dell'azienda in servizi sanitari di altra azienda, istituzione o ente o presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio – sanitarie senza scopo di lucro;
- che l'art. 91, c. 2, del C.C.N.L. 23/01/2024 Area Sanità definisce l'attività di consulenza richiesta all'azienda da soggetti terzi, una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le tipologie di attività libero professionali di cui all'art. 89, comma I, lett. c), e da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio;
- che con DGR 866/2015 la Regione Veneto ha approvato il protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali per l'adozione di

linee guida regionali per la disciplina delle convenzioni di consulenza, tra le aziende ed enti del SSR, di cui all'art. 58, comma 2, lett. a) del CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria, stipulato l'8.06.2000 (ora art. 91, comma 2, lett. a), CCNL 23.01.2024 Area Sanità);

- che l'art. 11 del Regolamento Aziendale per l'esercizio della libera professione intramuraria, approvato con D.D.G. dell'Azienda Ospedale - Università Padova n. 744 del 28/06/2019, regola tale attività;

- che l'Azienda ULSS 7 Pedemontana ha chiesto di instaurare un rapporto di collaborazione con l'Azienda Ospedale - Università Padova mediante la stipula di un accordo per attività di consulenza in materia di dermatologia;

- che tale attività non è in contrasto con le finalità e i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e che la stessa attività non configura un rapporto di lavoro subordinato con la Struttura che usufruisce delle prestazioni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DELL' ACCORDO

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana, al fine di integrare la tipologia di prestazioni che la struttura stessa eroga con i propri professionisti e la propria organizzazione, ha la necessità di avvalersi di prestazioni di dermatologia da parte di specialisti dell'Azienda Ospedale - Università Padova.

ART. 2

MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Azienda Ospedale – Università Padova collaborerà con l'Azienda ULSS 7 Pedemontana allo scopo di espletare attività di dermatologia.

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana richiederà l'attività degli specialisti aziendali nella specialità di cui all'art. 1, in conformità a quanto comunicato alla Regione del Veneto ai sensi della DGRV 22/2024.

L'attività ambulatoriale, oggetto del presente accordo, riguarderà esclusivamente l'attività istituzionale dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

L'attività di cui sopra sarà svolta dagli specialisti aziendali, a rapporto esclusivo e a tempo pieno dell'U.O.C. di Dermatologia, la cui équipe è in possesso delle specifiche capacità richieste, al di fuori dell'impegno di servizio, comunque compatibilmente con gli impegni derivanti dal servizio di appartenenza, presumibilmente mediante un accesso mensile della durata massima di n. 8 ore.

ART. 3

CLAUSOLA ASSICURATIVA

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana provvede a programmare le attività autorizzate dal presente accordo nell'ambito della propria organizzazione secondo le modalità in atto presso la struttura stessa.

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana, titolare dell'erogazione delle prestazioni, si avvarrà dell'opera dei professionisti aziendali in forza del presente accordo.

Ai sensi e agli effetti di cui agli articoli 1228 e 2232 del codice civile, l'Azienda ULSS 7 Pedemontana è unica responsabile nei

confronti dei propri utenti e risponde direttamente per inadempimenti ad essa riferibili ed anche per le condotte dolose o colpose del personale di cui si avvale nell'esecuzione della prestazione.

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana dichiara di garantire la copertura assicurativa per la responsabilità civile contro i terzi del consulente conformemente alla D.G.R.V. n. 573/2011 e s.m.i. alle stesse condizioni del proprio personale.

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa a copertura dei danni arrecati dal personale che a qualsiasi titolo opera nella struttura stessa, con rinuncia da parte dell'Azienda ULSS 7 e della propria Compagnia Assicuratrice alla rivalsa ed alla surrogazione nei confronti dell'Azienda Ospedale – Università Padova, salva l'ipotesi di colpa grave o dolo nelle quali il diritto di rivalsa dovrà essere esercitato direttamente nei confronti degli specialisti aziendali.

L'Azienda Ospedale – Università Padova resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'Azienda ULSS 7 Pedemontana ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza mossa da terzi nei suoi confronti.

ART. 4

CORRISPETTIVI

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana s'impegna a corrispondere all'Azienda Ospedale - Università Padova per le predette attività il

corrispettivo orario di euro 113,76 (esente IVA), oltre al rimborso delle spese di viaggio, sostenute secondo il criterio individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16, così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670, e ai pedaggi autostradali.

ART. 5

RIEPILOGHI ATTIVITA'

Al fine della fatturazione e per consentire adeguati controlli sull'attività, gli specialisti aziendali dovranno trasmettere all'U.O.S. Libera Professione il riepilogo degli accessi effettuati mensilmente, indicando la data, l'effettivo orario di presenza del professionista ed il corrispettivo orario, sottoscritto dal professionista che ha effettuato l'attività, dal Direttore dell'Unità Operativa di appartenenza e controfirmato dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

ART. 6

MODALITA' DI PAGAMENTO

L'Azienda Ospedale – Università emetterà mensilmente fattura sulla base del numero di ore effettuate.

I corrispettivi saranno liquidati a seguito della compensazione finanziaria regionale, attuata in applicazione della D.G.R.V. n. 337 del 16.02.2010.

Sui corrispettivi l'Azienda ULSS 7 Pedemontana non opererà alcuna trattenuta d'imposta che sarà, invece, effettuata dall'Azienda Ospedale - Università in occasione della corresponsione dei compensi a ciascun professionista.

DURATA

Il presente accordo ha validità dal 01.01.2024 al 31.12.2024.

Le parti si riservano comunque la facoltà di sciogliere, anche unilateralmente, il presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata.

L'Azienda Ospedale – Università Padova si riserva, inoltre, la facoltà di ridurre il numero di ore o di risolvere in tutto o in parte il presente accordo limitatamente alla collaborazione di cui all'art. 2, per consentire il rispetto dell'impegno medio orario settimanale delle 48 ore previsto dalla D.G.R.V. n. 866 del 13.07.2015 recante l'approvazione del Protocollo di intesa del 12.05.2015 per l'adozione delle linee guida regionali per la disciplina delle convenzioni di consulenza di cui all'art. 58, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. dell'area della dirigenza medica e veterinaria, stipulato l'8.6.2000 (ora art. 91, comma 2, lett. a), CCNL 23.01.2024 Area Sanità), con un preavviso di 15 giorni da comunicarsi con posta certificata.

Le parti si riservano, infine, la facoltà di sciogliere, anche unilateralmente, il presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 8 giorni da comunicarsi con posta certificata, allo scopo di garantire all'Azienda Ospedale – Università Padova l'assistenza sanitaria necessaria in caso di una evoluzione del flusso epidemiologico; nonché si dovessero ottemperare a disposizioni regionali o ministeriali.

Eventuali modifiche delle modalità di attuazione dell'accordo dovranno essere concordate preventivamente e comunque, i termini

esposti nel presente documento potranno essere modificati a seguito di accordo tra le Parti, con scambio di note formali, nel corso della durata del presente atto.

ART. 8

PROTEZIONE DATI PERSONALI

Le parti convengono che l'Azienda ULSS 7 Pedemontana, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture, provvederà alla designazione dei medici dell'Azienda Ospedale – Università Padova, quali autorizzati al trattamento dei dati degli interessati con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il trattamento di tali dati, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del Regolamento UE 2016/679 e al Decreto Legislativo n. 101/2018 che modifica ed integra il D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy).

Restano in capo al Titolare del Trattamento, l'ULSS 7 Pedemontana, gli obblighi di informare ed acquisire il consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Le Parti assicurano che i dati raccolti in qualsiasi forma in rapporto e/o causa e/o nell'ambito delle attività connesse al presente accordo saranno trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo e che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

ART. 9

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

I medici dell'Azienda Ospedale – Università Padova hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e comunque a conoscenza, nell'esecuzione dell'attività prevista dal presente accordo, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo.

ART. 10

REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura ed a spese della parte richiedente.

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

L'imposta di bollo del presente atto sarà assolta in modo virtuale dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

Letto, approvato e sottoscritto.

Padova

AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA' PADOVA
IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Giuseppe Dal Ben -

AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Carlo Bramezza -